

CXC^a TORNATA

MERCOLEDI 30 MAGGIO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Cao Pinna) Pag.	10310		
Oratori:			
PRESIDENTE	10310		
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> .	10311		
Congedi	10310		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala »	10341		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra »	10341		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica ».	10341		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ».	10342		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito »	10342		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune			
modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica		10342	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica dal Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 »		10343	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate »		10343	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati »		10343	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia ».		10344	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente l'esenzione per un biennio dei limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927 »		10344	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi »		10344	
(Discussione di)			
« Stato di previsione della spesa del Mini-			

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

stero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 »	10312
Oratori:	
BIANCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	10320
CICCOTTI	10312
GREPPI, <i>relatore</i>	10324
PULLÈ	10318
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione e il funzionamento della sezione magistratale di scherma »	10345
Oratori:	
CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i>	10349
LIBERTINI, <i>relatore</i>	10348
Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli)	10311
(Presentazione di)	10310, 10340, 10349
Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di)	10312, 10349

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale e delle comunicazioni ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per le corporazioni, per le comunicazioni.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Corbino per giorni 15; Piaggio per giorni 10; Rossi Baldo per giorni 5; Scalori per giorni 3; Sormani per giorni 15; Zerboglio per giorni 6.

Non facendosi osservazioni, questi congedi sono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Montresor e Supino a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MONTRESOR. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927,

n. 1280, recante provvedimenti per agevolare la concessione di alloggi e le ricostruzioni negli abitati colpiti da terremoti ».

SUPINO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Norme per il patrocinio innanzi alle preture ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Montresor e Supino della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Commemorazione del senatore Cao Pinna.

PRESIDENTE (*Si alza e con lui si alzano i senatori e i membri del Governo*)

Onorevoli Colleghi,

Ho il dolore di annunciarvi che ieri sera in Roma si è spento il venerando senatore Antonio Cao Pinna.

Nato a Sinnai il 2 dicembre 1842 da nobile famiglia, ancor più nobili sentimenti ebbe per la Patria e per la sua diletta e generosa Sardegna di cui fu fiera espressione.

Ingegnere di grande valore, di questa eccezionale competenza si valse per promuovere nella sua regione notevoli iniziative di bene e di progresso, e grandi opere di bonifica, vaste sistemazioni idrauliche potettero per merito suo avere magnifico impulso.

Creatasi larga popolarità e considerazione, ricoprì a Cagliari importanti cariche, in esse portando sempre il suo fervore per il bene pubblico ed una squisita rettitudine. Eletto deputato nel 1892, per sette Legislature, dalla 18ª alla 24ª, ebbe confermato il mandato dagli elettori e alla Camera fu uno dei più assidui ed attivi, membro e presidente di importanti Commissioni, relatore spesso di notevoli disegni di legge e di bilanci, partecipando instancabile a discussioni ove fece ascoltare la sua competente parola su rilevanti questioni tecniche, economiche e sociali, assertore sempre del più nobile patriottismo e di grande amore per la sua regione.

Nominato senatore il 18 settembre 1924, fu anche in Senato circondato da larga considerazione; onde oggi con dolore vediamo scomparire l'insigne collega e sulla bara di lui pieghiamo con reverenza il capo, inviando alla

famiglia l'espressione del nostro vivo cordoglio. (Approvazioni).

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Il Governo si associa alle nobili parole pronunciate dall'illustre Presidente per la perdita dell'ingegnere senatore Cao Pinna. (Approvazioni).

Relazioni della Commissione

per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo.

GAROFALO, *relatore*. Signori Senatori. Con Regio decreto 20 maggio corrente, per la categoria 12ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il dott. Giovanni Appiani, procuratore generale della Corte di cassazione del Regno, consigliere di Corte di cassazione dal 1913.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Petitti di Roreto.

PETITTI DI RORETO, *relatore*. Onorevoli Colleghi. Con Regio decreto del 20 maggio corrente il generale di armata Luca Montuori, è stato nominato senatore del Regno per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto del Regno.

Dai documenti presentati riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti dallo Statuto, la vostra Commissione, a unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

Con Regio decreto del 20 maggio corrente il generale di corpo d'armata Arturo Cittadini, è stato nominato senatore del Regno per la categoria 14ª dell'articolo 33 dello Statuto del Regno.

Dai documenti presentati riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti

dallo Statuto, la vostra Commissione, a unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bonin Longare.

BONIN LONGARE, *relatore*. Signori Senatori. Con Regio decreto in data 20 maggio corrente, e per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'on. avv. prof. Antonio Salandra deputato al Parlamento per dodici Legislature, dalla XVI alla XXVII.

Riconosciuta la validità del titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte di convalida della nomina dei nuovi senatori.

Invito l'onorevole senatore, segretario, Bellini a procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero d'Aste, Arlotta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Berti, Bianchi Riccardó, Biscaretti, Bistolfi, Bollati, Bonicelli, Bonin, Borea d'Olmo, Borghese, Borromeo, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Cassis, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Vecchi, De Vito, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero di Cambiano, Fratellini.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gentile, Giordani, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Luiggi.

Malaspina, Manna, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Paolo.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pullè.

Quartieri.

Rattone, Rava, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sechi, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Tanari, Tolomei, Torraca, Triangi.

Valvassori-Peroni, Vicini, Vitelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli; dichiaro perciò convalidata la nomina a senatore dei signori, Appiani, Cittadini, Montuori, Salandra, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ». Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° lu-

glio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Onorevoli senatori, insieme alla notizia di riconvocazione del Senato comparve, riprodotto con significante uniformità, l'annuncio, — e pareva, per dir così, un consiglio, — che le sedute del Senato sarebbero state molto brevi; e si poteva anche sottointendere senza discussione. Qualche tempo dopo si lesse anche, a proposito dei discorsi eterodossi di tre senatori, che questi senatori avrebbero fatto bene a tacere, perchè essi dovevan esser grati al Governo che li lasciava ancora vivere.

Veramente, si è sempre creduto che i giorni, lieti o tristi o incolori, che ancora ci è dato di vivere, li viviamo per grazia del Signore Iddio, o, a seconda delle credenze, per volere della natura. E il Governo si riteneva potesse entrare in tutto questo semplicemente per il dovere pregiudiziale di garantire il diritto elementare della esistenza!

Ma io non intendo prendere le cose al tragico. Solo bisognerebbe essere dotati di una grande dose di ingenuità per non pensare che, dati i tempi, il dissenso con il Governo possa dar luogo anche a qualche infortunio.

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Lei esagera! Lei esagera!

CICCOTTI. Ne prendo atto. Ho detto che non intendo prendere le cose sul tragico. E, del resto, essere spediti, nell'al di là, semplicemente in ipotesi, e in caratteri di stampa, è sempre un guadagno, visto che la nostra vita è così transitoria.

Nè invoco vane tutele.

E, quanto a me, non mi ritrarrò, perciò da quello che io credo il mio malagevole dovere di cittadino e di rappresentante; e non mi asterrò dall'indicare errori, se anche senza speranza di vederli emendati, nè mancherò quante volte ne sia il caso, di rendermi espressione di moniti, se anche destinati ad esser dispersi nel vento.

Tuttavia vorrei far osservare al Governo se crede che possa giovare al credito del Paese

e del Governo questa, che è pure una quotidiana violazione di un ancora superstita codice penale (articoli 187, 194, 195, 247 ecc.); e se si provvede anche al prestigio di quelli che al Governo fanno adesione, quando, di fronte a queste rappresaglie e minacce, non si può saper più se la voce di chi approva ed esalta sia l'espressione o la dissimulazione di ciò che è realmente sentito.

Ciò sia detto per *incidens*, benchè io creda che possa far parte della trattazione del bilancio dell'Interno.

Non voglio, intanto, cominciar subito con ciò che è più sgradito al Governo.

E, poichè vedo al banco dei sottosegretari, vicario officiante della giornata, l'on. Bianchi, voglio congratularmi per quella ultima sua grida con la quale ha voluto suggerire e inculcare a' comuni del Regno di moderare le loro spese.

Certamente il consiglio è opportuno.

Io mi propongo di fare su questo bilancio dell'Interno, e farò, un discorso molto semplice, obbiettivo, arido, anche, a base di cifre.

Ora, venendo a' comuni, se prendiamo le statistiche del 1911 e 1912, troviamo che le spese per tutti i comuni del Regno non ascendevano, allora, a più di 1 miliardo e 329 milioni, e i debiti ascendevano a circa un miliardo e 660 milioni. I bilanci delle provincie ascendevano, in complesso, a non più di 230 milioni, ed i debiti a 253 milioni.

Manca la possibilità di seguire attraverso il corso di tutti gli anni successivi il variare di queste cifre. Ma nel 1925, da quando sono cioè ricomparsi i dati nell'Annuario Statistico, si trova che le spese de' comuni erano salite niente meno che ad oltre 7 miliardi ed i debiti a più di 5 miliardi: complessivamente 12 miliardi. E i debiti e le spese per le provincie, se non erano saliti in uguali proporzioni, erano certo cresciuti in maniera ragguardevole: 953 milioni, e un miliardo e 354 milioni.

Questo al 1° gennaio 1925. Io non so a che punto oggi, dopo tre anni, si sia arrivati: ma, a giudicare da una impressione, in complesso le cifre debbono esser molto cresciute, come si potrebbe rilevare dalla stessa grida, dell'onorevole Bianchi, che io mi auguro non abbia la sorte di altre gride per la storia e pel romanzo famose.

Noi ci troviamo certamente di fronte ad un fenomeno preoccupante.

Ma a che varrà il monito dell'on. Bianchi?

Io mi appello a tutti gli onorevoli senatori perchè dicano — o se non vogliono dirlo lo pensino — che cosa è oggi, in moltissimi comuni, e come funziona l'istituto del podestà.

Nella tradizione il podestà era un magistrato per suo istituto imparziale, chiamato, da altra sede, nel comune ad intervenire fra le parti in conflitto ed a amministrare con quel senso di giustizia che poteva ispirargli la sua equanimità.

Sono questi proprio i podestà dei nostri comuni?

Appellandomi alla esperienza, posso dire che ne conosco di quelli che sono degli assenteisti; ne conosco di quelli che non sono se non l'ombra, più o meno sfigurata, del loro segretario comunale; ne conosco tanti altri che non si può dire siano...

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Ed al tempo di Don Sturzo ed al tempo dei socialisti che cosa erano?

CICCOTTI. Onorevole Giunta, lei è tanto giovane, e me ne congratulo con lei. Ma io i socialisti li ho combattuti a suo tempo, quando occorreva, ed erano in forze, come ho combattuto e combatto tutte le deviazioni.

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Ed allora li conoscerà bene come noi.

CICCOTTI. Ma se vuole notizie migliori, l'onorevole Mussolini è più competente di me per rispondere in questa materia! (*Commenti; si ride*).

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Appunto per questo.

CICCOTTI. Deplorare il male di oggi non vuol dire giustificare il male passato. Quello che oggi fanno sovente i podestà è quello che avrebbe potuto fare e farebbe in molti casi un signorotto feudale, specie ne' piccoli e medi comuni: nei grandi, in altro genere, non fanno di meglio. Si tassa a diritto e a rovescio; si fondano o si rinsaldano consorterie; si fomentano parassitismi; si compiono abusi di ogni genere: soprattutto ve n'è che si sono dati a lavori pubblici, anche ingiustificati.

Nelle nostre provincie meridionali è molto diffuso l'aneddoto di quel frate priore di un

convento che non riusciva a bilanciare le entrate con le spese. Gli fu dato il consiglio di mettersi a fabbricare. E quel priore, messosi a fabbricare miracolosamente senza danari, rimise più miracolosamente in pareggio le finanze del convento e fece tante e tante altre cose. Non so se mi spiego.

I podestà di molti de' nostri comuni hanno anche scoperta in sè la stoffa e il talento di Pericle e di Augusto, e, avendo trovata la loro città costruita in mattoni credono loro dovere di lasciarla di marmo. Ed i contribuenti naturalmente fanno e faranno le spese.

L'onorevole Giunta faceva una interruzione che io ho rimbeccato come interruzione non molto opportuna. Ma, se dal passato vogliamo trarre qualche insegnamento, non esito a dire che io non sono un ammiratore del modo come generalmente procedevano le cose de' nostri comuni: non sono nemmeno fanatico di quelle che erano le elezioni comunali.

Riconosco anch'io quel tanto che può esserci di vero perfino nelle parole di chi chiamava le elezioni « i saturnali della canaglia ». Ma, pure, attraverso quelle elezioni e attraverso gli inconvenienti che le contaminavano, qualche cosa riusciva ad emergere; un riflesso di bisogni ed aspirazioni cittadine, una notizia delle condizioni pubbliche, un rudimentale interessamento delle cose comuni, un controllo, sia pure superficiale, un'avvicendamento che scrollava vecchi abusi foss'anche per sostituirne, talora, uno nuovo.

Si son volute abolire le elezioni; e non ci torniamo sopra. Ma torniamo al tema cui altre volte ho accennato: che un'Amministrazione, come un Governo, non può procedere senza un freno e un controllo.

C'è? e quale è il controllo?

Noi tutti possiamo ricordare come l'onorevole Federico Ricci prese occasione dalla ratifica di un decreto-legge per accennare al fatto che non gli riusciva di conoscere il bilancio del suo stesso comune e chiedeva la pubblicazione de' bilanci comunali.

Era al banco dei ministri, in assenza dell'onorevole Capo del Governo, l'onorevole Federzoni il quale rispose in una maniera piuttosto eccitata e mostrò di meravigliarsi, anzi, con l'onorevole Ricci, perchè, questi, volendo conoscere

qual'era il bilancio della sua città, non si recava al comune per averne notizia.

Veramente la risposta era un po' eteroclita: io qui studio tutti gli eufemismi possibili. Infatti, se 100 e 150 onesti quiriti si fossero presentati o si presentassero in Campidoglio per domandare alla Amministrazione del comune che si mettesse loro sottocchio il bilancio dell'Ente, io credo che quei 150 onesti quiriti non vi troverebbero una molto grata accoglienza; e quando si fossero affacciati alle soglie del Municipio, sarebbero rimandati indietro dal primo metropolitano incontrato, magari con l'avvertimento che potevano prendere il tram n. 23. e andare dritti a S. Onofrio.

Io tuttavia amo l'esperimento; e, così, pensai di presentarmi, non a un podestà, ma, a un Regio commissario di un modesto comune per chiedere con molta umiltà notizie delle finanze comunali e del bilancio. Un senatore, certe volte, vale ancora qualche cosa in provincia: la gente semplice non è, in ogni modo, capace ancora di licenziarlo *ex abrupto*, come si farebbe con un comune contribuente: ha una relativa considerazione di quello che siamo, e chi sa che cosa immagina che possa essere il latitavio.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Onorevole Ciccotti, il Senato ed i suoi membri sono così in alto nel sentimento nazionale, che al centro od alla periferia gli onorevoli senatori non possono che essere oggetto di ossequio e di profondo rispetto. (*Approvazioni*).

CICCOTTI. La ringrazio onorevole ministro a nome di tutto il Senato, se posso rendermi interprete dei suoi sentimenti. Io non ho detto una cosa troppo diversa.

In ogni modo, mi accorsi presto come il Regio commissario si trovava presso a poco nella condizione di uno dei personaggi di quella bella commedia del Giraud, poi musicata, che s'intitola « l'Ajo nell'imbarazzo ». Il commissario cominciò a dirmi che si trattava di un bilancio esaurito. Risposi che non ero andato per controllare il bilancio, bensì solo per averne notizia. In conclusione non potetti averne che una notizia superficialissima: non dico una copia.

Ora osservo: si sono abolite le elezioni, si son voluti restringere i poteri della cittadinanza; ma sembra un'impuntatura, un dispetto

o un puntiglio negare anche una cosa così semplice: negare cioè la pubblicità al bilancio comunale; pubblicità che potrebbe forse essere un rimedio, un freno a spese spesso eccessive, come voi stessi avete riconosciuto.

Ascolterà il Governo questa doglianza, terrà conto di questa posizione che io gli ho prospettata nella maniera più semplice?

L'onorevole Bianchi si è rivolto ai prefetti. Ma i prefetti — e ora mi aspetto una interruzione in onore dei prefetti — sono un po' come i procuratori della Repubblica Veneta, per i quali bisogna ricordare il detto: « Servi in patria; tiranni fuori ».

I prefetti non hanno servito sinora a nulla, o a ben poco, in questo argomento, se l'onorevole Bianchi ha potuto ora acquistarsi le notevoli benemerienze che gli hanno elargito i giornali indipendenti per il monito fatto a mezzo della sua circolare.

Ma, entrando più propriamente nel campo del bilancio del Ministero dell'interno, si può notare, anche a proposito delle dispendiosità de' comuni, come v'è una cosa che vale molto nella politica e che vale molto nella morale: la virtù dell'esempio: « *Regis ad exemplum totus componitur orbis* ».

Il Ministero dell'interno nel suo bilancio ha dato l'esempio di questa parsimonia di spesa?

Vediamo: porterò anche qui delle semplici cifre con più parsimoniosi commenti.

Il bilancio dell'Interno in tempi prebellici, nel 1912-13, era di 148 milioni e rotti: nell'esercizio successivo, saliva a 154 milioni.

Nel 1919, e l'onorevole Giunta non era ancora al potere...

GIUNTA, sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio. Per grazia di Dio non ero ancora deputato!

CICCOTTI. Ma c'è uno degli onorevoli senatori che io vedo qui che venne alla Camera e, senza esser deputato, interloquì dalla tribuna pubblica e dall'aula gli si fece anche eco, e l'onorevole De Vecchi se lo ricorderà!

DE VECCHI. Ma no, ma no in questo Lei prende un granchio colossale.

CICCOTTI. Il granchio mi sembra che sia Lei che lo prende...

BOTTAI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Ma non si trattava di De Vecchi, ma di Ferruccio Vecchi. (*ilarità generale*).

CICCOTTI. L'omonimia mi ha dunque tratto in errore sulla persona. Il fatto, in ogni modo sussiste ed è ciò che importa. So che era un nome simile. (*Si ride*).

Nell'esercizio 1913-14 il bilancio dell'Interno era di 154 milioni; nell'esercizio 1922-23 era salito ad oltre 642, e nel 1924-25 a 749 milioni. Ma questi bilanci dell'Interno allora comprendevano il servizio delle carceri e de' riformatori, che, poi, sull'esempio della Francia, è stato trasferito al Ministero della giustizia ed affari di culto; comprendevano le spese per la Milizia nazionale, che era allora di 25 milioni, e comprendevano anche niente di meno che la spesa per l'aeronautica la quale figurava per oltre 393 milioni. Sicchè la sicurezza pubblica allora importava semplicemente 112 milioni di spesa.

Nell'esercizio 1925-26 il bilancio si presenta con 346 milioni perchè era stata tolta la partita della Milizia nazionale; era stato trasferito il servizio delle carceri ed era stata tolta la spesa per l'aeronautica che cominciava ad avere un bilancio a parte. Sicchè le spese per la pubblica sicurezza ammontavano allora a 134 milioni. Queste spese nel 1926-27 salgono a 268; milioni nel 1927-28 a 246 milioni; e vediamo ora a che punto sono arrivate con l'esercizio che noi abbiamo in previsione.

Con il nuovo esercizio di previsione le spese di pubblica sicurezza nel bilancio dell'Interno figurano per 330 milioni. Ma a queste bisogna aggiungere la spesa per il servizio dei carabinieri reali che ha posto nel bilancio del Ministero della guerra e costa 438 milioni; bisogna poi aggiungere il fondo a disposizione dell'arma stessa dei carabinieri: 38 milioni; poi ancora l'indennità temporanea per l'arma stessa che è ridotta quest'anno (in previsione, salvo a vedere il consuntivo) a 14 milioni e 220 mila lire e che nel 1927 era di 50 milioni. Poi c'è la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Questa voce non si trova più nel bilancio dell'interno; e anzi quasi si durava fatica a trovarla perchè è stata invece posta nel bilancio per le finanze; ove figura per un complesso di 59 milioni e 385 mila lire; nel passato esercizio invece figurava per 61 milioni.

Ma non è tutto: bisogna aggiungere nel bilancio dell'interno la spesa per i veicoli al

servizio della pubblica sicurezza che è di 15 milioni; e non si finisce ancora qui.

Con questo saremmo dunque a 892 milioni di spese per la pubblica sicurezza. Ma vi è dell'altro: per le caserme necessarie a quest'aumento della pubblica sicurezza si sono spesi altri 8 milioni; ed, essendo stati questi già esauriti, nel bilancio dei lavori pubblici si sono impostati altri 38 milioni, di cui 4 per caserme nella capitale; 2 milioni per una caserma a Bolzano ecc. Di più, al capitolo 66, dei fitti, si dice che l'odierno fondo fitti è insufficiente. Vi sono poi le reti telefoniche autonome e di collegamento che sono state fatte sempre ed esclusivamente per il servizio della pubblica sicurezza. Sicchè in conclusione per questo servizio (con tutte queste spese dei vari bilanci, se raccolti sotto un solo titolo) si supera, come dicevo, il miliardo, e lo si supera di molto.

Io ho voluto, allora, fare un sommario confronto con quello, che accade in Francia; in Francia dove vi è una popolazione uguale ancora alla nostra, e un territorio il quale fino a poco fa era quasi il doppio del nostro, e la ricchezza pubblica è maggiore e il bilancio generale di entrata più che doppio. Tuttociò conta naturalmente nei servizi di pubblica sicurezza.

Ebbene la Francia per i servizi della pubblica sicurezza (*Sûreté générale*) spende, nel 1928, 507 milioni di franchi (di 74 centesimi nostri). Ma da questi bisogna togliere 282 milioni, contributo per la Gendarmeria; il contributo per la guardia repubblicana: altri 14 e più milioni; e per la zona meridionale dell'Algeria, altri 3 milioni e mezzo ecc. Allora si hanno, sotto questi capitoli, 302 milioni che dedotti dai 507 milioni di spese generali riducono le spese di P. S. a 205 milioni e rotti.

Ora, qui, in Italia, con che cosa si giustifica questo aumento così grande? Esso non si spiega davvero, specie quando si dice che in tutta Italia la quiete è generale.

Ma, oltre e al di sopra del fatto della spesa troppo ingente e non sopportabile, fatto per sé già molto grave, da esso emanano altre conseguenze politiche e morali.

Dalla legge sarda sulla contabilità dello Stato, del 1853, in poi, sino alla legge del 1884 è stato continuo, da parte de' nostri migliori parlamentari, lo sforzo per garantire l'eroga-

zione delle spese, facendo guerra, per quanto era possibile, ai mandati a disposizione e ai mandati di anticipazione.

Come tutti sanno, le spese dello Stato si possono fare in tre maniere: coi mandati diretti, che sono quelli che hanno un controllo preventivo della Corte dei conti; coi mandati a disposizione, i quali hanno una garanzia minore dei mandati diretti, ma pure non confondono in una stessa persona l'ordinatore e il pagatore; finalmente coi mandati di anticipazione i quali, se non tolgono, menomano di molto tutte queste garanzie.

Ora, se si guardano i maggiori capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, come anche, del resto, bisogna dirlo purtroppo, di qualche altro bilancio dello Stato, si trova che buona parte di queste spese devono essere erogate non nella forma di mandato diretto, e molte volte nemmeno con le lievi garanzie dei mandati a disposizione, bensì nella forma di mandati di anticipazione, e qualche volta anche senza queste garanzie.

Ho qui gli appunti su di una quantità di capitoli del bilancio del Ministero dell'interno: necito qualcuno: servizi segreti 3 milioni; spesa per la repressione del malandrino in Sicilia, 500,000; spese confidenziali (cap. 74): 3 milioni; compensi a persone estranee: 350,000 ecc.; ma soprattutto vi sono le spese per il servizio di investigazione politica che erano di 50 milioni e che ora in questo bilancio ascendono a 40 milioni.

Può essere perfino superfluo accennare gli inconvenienti che sorgono da queste forme anormali di erogazione.

Possiamo noi — ripeto — sopportare una spesa così ingente, a tale titolo e sotto tali forme, quando sotto altri rapporti da ogni parte crescono anche spese coordinate alla politica del Governo e ai bisogni della Nazione?

A che è servita poi e come s'impiega questa ingente somma per il servizio di pubblica sicurezza?

Si citerà il caso della Sicilia; e io voglio augurarmi che il metodo adoperato e i risultati ottenuti siano tali da epurare realmente quella parte delle regioni della Sicilia (perchè non tutta è infetta) che lasciavano tanto a desiderare; ma anche le spese della pubblica sicu-

rezza in Sicilia rappresentano una parte molto limitata di questo bilancio, mentre pur non mancano, o abbondano, spese che non possono avere nessuna giustificazione.

C'è uno scrittore italiano, di cui si teme che possa espatriare (e io ritengo che egli non ha nemmeno interesse a espatriare): e mi si assicura che il servizio di sorveglianza di questo scrittore, perchè non espatri, costa 25 mila lire al mese! Pare esagerata la cifra, ma molti senatori sanno che per sorvegliare questo cittadino c'è un automobile e poi, se lo si vuole sorvegliare per l'intera giornata e per la notte, si ha bisogno per lo meno di una dozzina di agenti...

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Credo che quello scrittore desideri lui la sorveglianza.

CICCOTTI. Questa è un'affermazione di cui lascio a lei la responsabilità, onorevole Bottai, ma, se anche sia lui a desiderare la sorveglianza, non trovo giusto che debba costare trecento mila lire all'anno all'Erario. In questo caso io gli darei un bellissimo passaporto com'egli l'ha chiesto e gli direi « andate in un paese dove vi ritenete sicuro... ».

BOTTAI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Per fare quello che hanno fatto altri.

CICCOTTI. Onorevole Bottai, siamo in tanti a deplorare ciò che avviene all'estero, spettacolo sotto vari rapporti doloroso e di cui le cause e le responsabilità sono complesse. Ma siete riusciti forse con questi servizi di pubblica sicurezza, imponendo una tale spesa allo Stato, ed esercitando un regime di coercizione, a tenere dentro le barriere uno solo di quelli i quali ora all'estero vi danno tanto fastidio?

Vuol dire allora che voi avete assunto compiti tanto costosi quanto impossibili, che giustificerebbero anche da un altro punto di vista la mia osservazione.

Io non mi propongo, con i miei discorsi, di accrescere gl'imbarazzi del Governo che ne ha già tanti. Mi esprimo perciò nella forma più temperata. So pure come è dura cosa governare. Non ricorderò Danton quando, ramingo sulle rive dell'Aube diceva: « che follia voler governare gli uomini! ». Potrei ricordare, più da presso, un illustre senatore ora defunto e già Capo del Governo il quale, ponendosi le mani nella chioma non più folta, diceva: « come

sono cattivi questi italiani » mentre egli in tempi, anche non troppo anormali, era alle prese con le difficoltà del Governo!

So dunque, o immagino, pur senza essere stato al Governo, come sia dura cosa il governare; e non voglio, in nessuna maniera, inasprire le cose con le mie parole. Cerco perciò eufemismi; evito asprezze. Rinunzerei anche volentieri a parlare. Ne si creda che, quando prendo la parola, lo faccia altro che per intimo senso di dovere. Ho sempre un certo ritegno pensando a quello che potrei pur fare, per me personalmente, di più piacevole, e più utile.

Ma, ripeto, me lo impongo come dovere, dolente che tante personalità le quali seggono in quest'aula e hanno più autorità che io non abbia, mantengono quel silenzio che il proverbio dice essere d'oro, ma che nella vita pubblica non è sempre tale. Recentemente non fu detto da un altissimo seggio che « tacere in pubblico non è sempre tacere? ».

Io ho messo insieme de' dati e ho voluto portarli a conoscenza dei colleghi che forse non avevano potuto averli sott'occhio e meditarli.

Si sa ed è stato pubblicato in questi giorni dallo stesso seno di un'assemblea devota al Governo, e cioè da membri della Commissione del bilancio della Camera dei deputati, un documento gravissimo che rileva gravi prospettive nel bilancio dello Stato e fa premure perchè si facciano economie.

Voi suggerite economie; ma cominciate da voi stessi e considerate che questo sistema di voler garantire lo Stato ed i cittadini ponendo un carabiniere per ogni foglia che si muove, e tenendo una spia ad ogni porta e ad ogni angolo di strada, non è quello che si può confare ai tempi moderni e ai bisogni della Nazione. Non è ordine quello che ne deriva: è soltanto coercizione, che può essere anche disordine cristallizzato.

Affidatevi piuttosto ad un sistema di governo che soddisfi i bisogni dei cittadini; cercate di avvincere a voi la pubblica fiducia non con le forme esteriori, rumorose, costose, che molte volte si adoperano, ma con ciò che cerca e trova il vero sentimento dell'anima; ed allora potrete dare maggiore sicurezza e pace all'Italia e darla anche a voi stessi, senza cacciarsi in questo ginepraio d'intrichi e di spese. Soprattutto potrete dare una pace vera al

Paese, pace che ora — credetelo pure — può essere soltanto apparente (*commenti*) ed ha ripercussioni così dolorose ed intemperanti all'estero ove anche il nome italiano è offeso dal risorgere di risse, che sembravano confinate nel medio evo e purtroppo ora dilagano all'estero con compiacimento, per noi deprecato, di quanti credono di vedere in questo una irrimediabile debolezza del Paese. (*Commenti*).

Ho voluto parlare con sincerità di propositi, ho voluto parlare con obbiettività di dati. So che non si riesce graditi a nessuno quando si dice la verità.

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Graditissimi. Quando si dice la verità vera e provata si fa sempre una cosa gradita al Governo, purchè sia — ripeto — verità vera e provata.

CICCOTTI. Senta, onorevole Giunta, credo che ella abbia letto una satira di Persio.

GIUNTA, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. No, non l'ho letta, sono molto ignorante io. (*Si ride*).

CICCOTTI. Ella lo dice per modestia. Si tratta di una satira molto nota, ove Persio dice: « *Verum, inquit, diligo: de me mihi, dicite verum* »: ma nel commento che Persio fa seguire, dimostra che purtroppo la verità, quando la si dice, se anche invocata, non è molto bene accolta.

Gli uomini del Governo dicono di desiderarla questa verità. Ma fanno un po' come le donne che hanno cessato di essere belle e non sanno perdonare allo specchio che riproduce le loro vere sembianze.

In ogni modo, io ho fatto il mio dovere dicendo quello che ho detto e parlando con sincerità; spero che tutti gli altri facciano altrettanto. (*Approvazioni*).

PULLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ. Più ci accostiamo all'attuazione dell'opera per la Maternità e per l'Infanzia e più ne appare la grandiosità, ma nello stesso tempo anche quella dei mezzi occorrenti ai suoi fini. Dai dati statistici e dai calcoli diligentemente vagliati dalla Direzione generale dell'Opera si ha: che in base alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277 e al Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, le funzioni principali dell'Opera nazionale per la protezione della

maternità e dell'infanzia sono le seguenti: 1° protezione e assistenza delle gestanti e madri bisognose o abbandonate; 2° assistenza dei fanciulli appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati, travati, delinquenti, anormali educabili; 3° profilassi antitubercolare dell'infanzia; 4° assistenza dei fanciulli illegittimi riconosciuti e allattati o allevati dalla madre. Funzione che, in rapporto alla maggiore urgenza dell'assistenza diretta, potrebbe dirsi complementare è quella che ha per contenuto la diffusione delle norme e dei metodi di igiene prenatale e infantile; 5° a questa funzione si riconnettono la preparazione del personale specializzato di puericoltura (medici, assistenti sanitarie visitatrici, vigilatrici scolastiche e bambinaie) e la propaganda igienico-educativa.

Perchè l'Opera nazionale possa efficacemente raggiungere lo scopo assegnatole dal Governo fascista — che è, come si sa, quello dell'elevazione fisica e morale della razza — essa deve necessariamente agire, gradualmente e con mezzi adeguati, su grandi masse, per cogliere in modo uniforme e generale l'insieme dell'elemento demografico. Qualora invece l'Opera dovesse soltanto occuparsi sporadicamente di pochi casi particolari e non estendere l'assistenza almeno alla maggioranza dei bisognosi, la sua azione riuscirebbe assolutamente sterile dal punto di vista dell'interesse nazionale del miglioramento della stirpe. Ciò premesso, riesce facile calcolare l'entità dei mezzi minimi necessari, se si tien conto degli attuali improrogabili bisogni assistenziali, quali risultano dall'esperienza di due anni di vita dell'Opera e dai rilevamenti statistici compiuti in questa materia dai competenti Uffici statali.

1. — Risulta dalle statistiche ufficiali che ventimila partorienti povere sono accolte annualmente negli Istituti di maternità e diecimila partoriscono nel loro domicilio. Sarebbero tutte donne bisognose dell'assistenza integratrice dell'Opera, essendo assai deficiente e limitata quella degli ospizi di maternità e delle condotte ostetriche municipali. Ma anche volendo limitarsi ai casi più gravi e urgenti, l'Opera dovrebbe intervenire almeno a favore di un terzo di queste donne, con una spesa media annuale di lire 1,500 e quindi una spesa

complessiva di lire 15 milioni. A questa bisognerebbe aggiungere la spesa minima di lire 9,000,000 necessaria per istituire almeno nei principali centri gli ambulatori ostetrici voluti per tutti i comuni del Regno dal regolamento legislativo 15 aprile 1926, n. 718 e gli altri Istituti indispensabili per il servizio di assistenza ostetrica; non essendovi in Italia che 35 Istituti e asili di maternità.

2. — Nello scorso anno 1927 l'Opera potè provvedere al ricovero di 6,200 fanciulli bisognosi, orfani, abbandonati, travati, con una spesa annua consolidata di lire 16,000,000, in base al costo medio individuale di lire 2,500. Le statistiche ufficiali, però, rivelano che vi sono ancora in Italia altri 25,000 fanciulli orfani, abbandonati, travati e anormali educabili, privi della necessaria assistenza. Per ridurre questa massa di fanciulli esposti ai più gravi pericoli fisici e morali, l'Opera dovrebbe almeno assisterne altri cinquemila nel corrente anno, con una nuova spesa consolidata di lire 12,000,000, che verrebbe ad aggiungersi a quella già impegnata di lire 16 milioni. Per disporre, però, i nuovi ricoveri, occorrerebbe ampliare gli Istituti esistenti (quasi saturi per l'incremento dato al servizio nel 1927) e promuovere con contributi la creazione di nuovi ospizi nelle province che ne sono in tutto prive, con la spesa di circa lire 28,000,000, calcolata in base alle deficienze accertate e agli attuali costi degli impianti.

3. — L'esperienza ha dimostrato che, se, agli effetti del rinsaldamento della razza, si vogliono ottenere proficui e durevoli risultati nella lotta contro la tubercolosi infantile, occorre sopra tutto rivolgere ogni cura alla razionale assistenza dei fanciulli già affetti da tubercolosi latente o chiusa, assicurando loro un congruo periodo di ricovero (da sei a otto mesi) in appositi Istituti profilattici permanenti. Secondo i più recenti dati statistici, non meno di 8,000 fanciulli si trovano attualmente in tali condizioni. Volendo assisterne almeno 4,000 per un periodo medio di sei mesi, debbesi prevedere una spesa complessiva di lire 6 milioni.

4. — L'art. 4 (lett. c) del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, entrato in vigore dal 1^o agosto 1927, fa obbligo all'Opera nazionale di provvedere, o direttamente, o per mezzo

delle amministrazioni incaricate nelle singole province del servizio degli illegittimi, alla assistenza dei fanciulli illegittimi riconosciuti e allattati o allevati dalla madre. Il servizio è così disposto: *Obbligo* della prestazione dell'assistenza da parte dell'Opera nazionale e conseguente *diritto* della madre che risponda alle condizioni di legge. *Obbligo* nell'amministrazione della provincia (o in quella che in sua sostituzione sia incaricata dell'assistenza degli illegittimi) di anticipare la spesa, se e in quanto non provveda direttamente l'Opera, e conseguente *diritto* di rimborso dall'Opera. Secondo le statistiche ufficiali, gli illegittimi riconosciuti sono effettivamente non meno di 38,000 all'anno. Calcolando, in base ad un criterio ottimistico, che solo i due terzi, cioè 25,000 (2 e mezzo per ogni comune) siano riconosciuti dalla sola madre e da essa allattati o allevati (e il numero andrà sicuramente aumentando per effetto del citato decreto) la spesa alla quale è obbligata l'Opera nazionale si può prevedere, in base al costo minimo di lire 2,000 per ogni fanciullo assistito, in lire 50,000,000.

5. — L'Opera istituì nel 1927 cinque cattedre popolari ambulanti di puericoltura (di cui usufruirono 14 mila donne per apprendere la miglior tenuta dei fanciulli), con la spesa di lire 206,000; e 34 corsi di puericoltura per medici, levatrici e assistenti sanitarie, con la spesa complessiva di lire 330,000. Per intensificare ed estendere la propaganda igienico-educativa, in modo da renderla veramente efficace, occorrerebbe aumentare il numero delle cattedre e dei corsi di puericoltura con una maggiore spesa di lire 150,000 per le cattedre e lire 350,000 per i corsi.

Da quanto sopra può rilevarsi che il fabbisogno minimo per i servizi assistenziali ascende a circa lire 137 milioni, senza tener conto dei fondi necessari per le spese di amministrazione e funzionamento della sede centrale dell'Opera, delle 92 Federazioni provinciali e dei diecimila Comitati di patronato, spese necessariamente elevate, in quanto che l'Opera non ha per sé e per i suoi organi franchigia postale e telegrafica.

Ora, anche volendo aggiungere ai trenta milioni stanziati, quale contributo dello Stato, nel bilancio di previsione del Ministero del-

l'interno per il 1927-28, gli altri proventi indicati nell'art. 7 (nn. 2, 3, 4, 5 e 6) della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 — proventi che non superano in complesso la somma di lire 10 milioni — si è ben lungi dal raggiungere l'accennato fabbisogno. E giova rilevare che il fabbisogno è stato calcolato in base al criterio fondamentale di gravare il meno possibile l'Erario dello Stato, tenendo conto delle sole esigenze assistenziali che presentano carattere di assoluta e improrogabile urgenza. Ma tali esigenze sono pur sempre imponenti e ad esse occorre adeguare i mezzi dell'Opera nazionale, se si vuole che questa possa compiere con efficacia la sua funzione, la quale — come si è già accennato — deve necessariamente svolgersi su grandi masse demografiche, per poter raggiungere lo scopo al quale tende.

Calcolando i 50,000,000 che la legge sui celibi si ripromette, e pareggiare la ugual cifra segnata al 4° punto dell'obbligo dei provvedimenti per la figliazione illegittima, saranno 77 milioni in luogo dei 30 milioni del capitolo 32 di questo Bilancio che si raccomandano allo stanziamento nei bilanci avvenire. E se se ne vogliano dedurre i 10,000,000 dei proventi indicati all'art. 7 della legge 10 dicembre 1925, il fabbisogno si compendierà in 67 milioni. Poco più del doppio degli attualmente stanziati.

Vibra ancora in quest'Aula l'eco delle voci riassunte nella memoranda relazione del nostro illustre collega Marchiafava.

« Salviamo il fanciullo! » ch'è a dire: Salvaguardiamo la eugenia, la prosperità della Nazione, fisicamente e moralmente.

Ai sentimenti umano-religiosi che hanno ispirato fino ad ora la pubblica beneficenza creando le più stridenti disuguaglianze fra le varie regioni d'Italia, succede il sano criterio del *dovere sociale e nazionale*.

Quest'Opera della protezione della maternità e dell'infanzia concreta siffatto ideale nella realtà effettiva.

Non ho bisogno di citar qui il concetto fondamentale di altre opere dirette a realizzare il sistema di educazione e di preparazione totalitaria ed integrale dell'uomo italiano, che la legislazione fascista considera come uno dei compiti fondamentali e pregiudiziali dello Stato.

L'Opera di protezione della maternità e del-

l'infanzia è chiamata a portare sane e robuste al secondo loro stadio di educazione le nascenti generazioni.

Il freddo calcolo dirà se la profilassi e l'igiene del grande Corpo nazionale costeranno più dei rimedii, e più dolore alla cura dei mali che ora lo affliggono

Le poche diecine di milioni in più non saranno giudicate di troppo per l'amore di questa Nazione la cui difesa ha costato e costa e costerà tanti miliardi;

per questa Nazione alla cui salvezza si offesero in guerra tante giovani vite;

per questa Nazione, per vantaggio e per l'onore della quale altre vite si offrono, nobilmente ed eroicamente in quest'ora ai perigli del Polo. (*Vive approvazioni*).

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli Senatori. Nel discorso, tenuto nell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 26 maggio 1927, S. E. il Capo del Governo fissò chiaramente le linee generali e le finalità supreme della politica interna del Paese, non più limitata soltanto alla difesa dell'ordine pubblico, ma avente per scopo la tutela e l'incremento della salute fisica e del progresso morale e civile della Nazione.

Dopo quel discorso, il mio compito si presenta assai facile: esso si limiterà ad inserire in quel discorso, tuttora vivo ed attuale, alcuni accenni sommarii sulle variazioni intervenute nel frattempo e sui propositi per l'immediato avvenire.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1928-29, importa una maggiore spesa di circa sei milioni di lire in confronto dello stato di previsione per l'esercizio 1927-28. Questo maggiore onere dipende da variazioni ai diversi capitoli, derivanti, in gran parte, da tassative disposizioni legislative. Merita speciale menzione la spesa di lire 50 milioni a favore del Governatorato di Roma, stanziata come contributo annuo per le spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche. Questo stanziamento, con la eloquenza concisa delle cifre, dimostra l'interessamento del Governo

fascista all'incremento e allo sviluppo della Capitale.

Altra maggiore assegnazione di lire 30 milioni — che comprende il vecchio contributo di 8 milioni — riguarda l'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia. Essa non rappresenta un onere effettivo della finanza, perchè trova il suo riscontro, nella parte attiva del bilancio, nel gettito della imposta sui celibi, che S. E. il Capo del Governo volle appunto per assicurare il fecondo funzionamento dell'Opera.

Alle variazioni in aumento, si contrappongono le diminuzioni recate allo stato di previsione 1928-29 per taluni servizi; e fra queste merita di essere messa in rilievo la diminuzione di spesa per assegno di caroviveri al personale dipendente dallo Stato. Si tratta di 21 milioni di economie, cioè di minori compensi al personale: e merita di essere rilevata con soddisfazione la disciplina assoluta con la quale i servitori dello Stato hanno accolto il sacrificio ad essi imposto, a titolo di esempio per tutti.

Va anche notata la diminuzione di 11 milioni, in osservanza del divieto di assunzione di nuovo personale nelle Amministrazioni dello Stato: nonostante l'aumento delle funzioni di previsione e di assistenza del Ministero dell'interno, e la creazione di 19 nuove provincie, si è potuto assolvere il duro e grave compito non solo senza aumento di personale, ma realizzando una notevole economia; e di ciò va data lode ai funzionari tutti.

Fra le diminuzioni di spese ce n'è una che riguarda la repressione del malandrino in Sicilia: un milione in meno. Non è una grande economia, ma è molto significativa: essa dimostra che la lotta contro la mafia, condotta per volere di Sua Eccellenza il Capo del Governo con precisa consapevolezza delle sue difficoltà ma, al tempo stesso, delle sue superiori finalità di rigenerazione civile e politica, ha già dato risultati di carattere permanente, tali da incidere sul costume delle popolazioni, riavvicinate, dopo tanti anni, con la spontaneità della fiducia, allo Stato, fino a pochi anni fa lontano ed assente.

Ed ora veniamo a più precisi dettagli.

L'ordinamento podestarile è in piena attuazione: il podestà è stato insediato in tutti i comuni, meno pochi — non più di 80 — che,

per ragioni peculiari d'indole locale, sono tuttora amministrati da commissari prefettizi. Su 227 comuni per i quali la costituzione della Consulta è obbligatoria, sono state nominate le Consulte in 154 comuni; per gli altri, sono in via di costituzione.

Per assicurare l'applicazione uniforme delle norme regolatrici circa il funzionamento delle Consulte comunali sono state impartite ai prefetti disposizioni precise, che assicureranno il retto e uniforme funzionamento dell'istituto podestarile.

Al più presto, sarà emanato il Regolamento legislativo riflettente l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma, che stabilirà le modalità per l'esercizio del controllo del Governo sulla gestione del Governatorato e conterrà tutte le norme necessarie per l'applicazione del suindicato provvedimento legislativo. Nel dettare dette norme, facendo uso della podestà delegatagli, il Governo si ispirerà al concetto di un giusto equilibrio e di un armonico temperamento delle esigenze peculiari dell'Amministrazione della Capitale con le superiori esigenze unitarie dell'Amministrazione statale.

L'ordinamento podestarile, avocando al potere esecutivo la nomina dell'organo di rappresentanza e di amministrazione dell'Ente comune, poneva l'esigenza di assicurare un migliore funzionamento e un più efficace rendimento dei servizi comunali, mediante una scelta più adatta del personale direttivo degli uffici; cioè dei segretari comunali. Su questa esigenza, di ordine pratico, si fonda la statizzazione dei segretari comunali; mirante ad assicurare a detti funzionari maggiori garanzie di carriera e — nel tempo stesso — a migliorarne il reclutamento, mediante la selezione dei concorsi pubblici.

Per il passato l'errore implicito di un dualismo di norme giuridiche e politiche, basate, rispettivamente le une sul potere municipale e le altre sul potere statale, opponeva al concetto della statizzazione dei segretari comunali la cosiddetta « autonomia degli Enti locali ». Il fascismo, respingendo qualsiasi concezione giuridica e politica che non sia quella unitaria dello Stato Nazionale, elimina ogni possibile antitesi tra la conservata autonomia e personalità giuridica dello Ente comune e l'organiz-

zazione del personale direttivo e degli Uffici comunali come funzionari di Stato: così come ha eliminato ogni antitesi tra l'autonomia dello Ente comune e la nomina governativa del podestà.

In questi sensi sarà presentato al Parlamento, al più presto, un formale disegno di legge.

La necessità di provvedere al risanamento di numerosi comuni, sforniti non soltanto di capacità di sviluppo, ma anche della possibilità di continuare a far fronte con un minimo di efficienza allo aumentato costo dei servizi pubblici ed alle accresciute esigenze dei cittadini ha consigliato l'emanazione del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, col quale è stata conferita al Governo del Re la facoltà di provvedere alla revisione ed al riordinamento delle circoscrizioni comunali, prescindendo dalla osservanza della ordinaria procedura prescritta dalla legge comunale e provinciale.

Il problema delle finanze locali ha richiamata tutta l'attenzione del Ministero dell'interno. Sua Eccellenza il Capo del Governo ha impartito tassative disposizioni perchè venga intensificato il controllo sulle spese degli Enti locali da parte della Giunta provinciale amministrativa, ordinando che fin dal corrente esercizio 1928 siano sottoposte a severa revisione tutte le prestazioni di contributi e concorsi, periodici o saltuari, a carico di Enti locali, che non si fondino su un tassativo obbligo di legge o di contratto. La politica di diminuzione di spese, con la progressiva eliminazione di tutte quelle aventi carattere facoltativo, sarà attuata senza incertezze con piena consapevolezza dei sacrifici che essa importa, ma, al tempo stesso, della necessità assoluta di tali sacrifici nello interesse della cosa pubblica.

Un episodio, un semplice episodio che serve a lumeggiare come il Ministero dell'interno intenda assolutamente attenersi alle direttive impartite: Ecco, onorevole Ciccotti, si tratta di un paese del nostro meridionale, che da quando mondo è mondo spendeva parecchie migliaia di lire per la festa del Santo Patrono. Si tratta della città di Benevento: la città di Benevento, cinque giorni fa, attraverso il prefetto, chiedeva che gli si desse il benestare ad un certo invito rivolto dal podestà di Benevento a Sua Eccellenza Sirianni perchè volesse concedere la banda della Regia marina e si diceva « preghiamo il

Ministero dell'interno perchè voglia far premura presso Sua Eccellenza l'onorevole Sirianni perchè ci sia concessa la banda militare della Regia marina.

Un colpo di telefono mio a Sirianni: « caro Sirianni quanto costerà questa banda per recarsi a Benevento? »

— 18 mila lire.

— Basta. Mio telegramma al prefetto di Benevento: « La suonata costa troppo cara! Non si deve fare ».

Questo è indice della serietà dei nostri impegni, verso noi stessi prima e verso i cittadini italiani.

Peraltro, se l'autorità tutoria qualche volta consente che sia richiesta al Ministero delle finanze l'autorizzazione ad eccedere i limiti della sovrimposta, occorre rilevare che le richieste di eccedenze sono fondate, quasi sempre, sulla necessità di non lasciare interrotte opere pubbliche, come la costruzione di fognature, di acquedotti, di cimiteri, di strade di accesso indispensabili: specie nei comuni del Mezzogiorno; nè è possibile lasciare interrotti questi lavori e tollerare che popolazioni, chiamate dal Fascismo a nuova e più rigogliosa vita, continuino a rimanere prive dei più elementari sussidi di opere civili.

L'onorevole Ciccotti, meridionale, sa perfettamente, come lo so io, meridionale, quali e quanti bisogni ancora occorranò ai nostri paesi, a quante imprescindibili esigenze bisogna fronteggiare. L'onorevole Ciccotti, sa come me, che vi è ancora qualche paese del Mezzogiorno che manca di cimitero.

Perchè il controllo sulle spese degli Enti locali agisca in pieno, il Ministero dell'interno intende di spingere al massimo il rendimento degli ordinari servizi di vigilanza, e in particolar modo, del servizio ispettivo, che nel 1927 è stato intensificato, perchè ha dato luogo a 6034 ispezioni, delle quali 1116 hanno provocato provvedimenti di notevole gravità, quali la sostituzione di amministratori inetti o poco corretti, il licenziamento di dipendenti comunali, l'adozione di provvedimenti disciplinari a loro carico, la denuncia dei responsabili all'autorità giudiziaria.

L'onorevole relatore senatore Greppi, con quella diligenza che gli è abituale, ha fatto

qualche accenno al problema concernente l'ordinamento delle provincie.

L'onorevole senatore Greppi ha osservato che la circoscrizione provinciale costituisce la base « di tutto l'ordinamento amministrativo dello Stato e anzitutto della circoscrizione politica fondamentale e cioè delle Prefetture ».

Il Governo è pienamente d'accordo con l'onorevole relatore; e lo ha dimostrato creando ben 19 nuove provincie. L'utopia assolutamente reativa della circoscrizione regionale è stata relegata in soffitta, in modo definitivo dal Governo nazionale fascista.

Ma non bisogna confondere il concetto di circoscrizione provinciale, intesa come circoscrizione politica ed amministrativa dello Stato, con il concetto dell'autonomia giuridica della provincia, quale Ente distinto dallo Stato. Sono due cose assolutamente diverse, come tutti intendono.

Il problema della provincia va posto nei seguenti termini: esiste, nell'ambito dello Stato, una società provinciale differenziata, tale da potersi considerare come una società politica particolare, meritevole di conservare la sua autonomia nei confronti dello Stato?

Esiste, cioè, una società provinciale che — nei riguardi della società nazionale — presenti differenziazione concreta di interessi, tale da giustificare l'autonomia giuridica dell'Ente, destinato a rappresentare ed attuare questi interessi differenziati?

Questi sono i termini del problema; ed esso sarà risolto dal Primo ministro con quello spirito di concretezza che egli sa imprimere alle varie branche della amministrazione.

I problemi relativi all'assistenza e beneficenza pubblica hanno continuato a richiamare la vigile, premurosa attenzione del Governo fascista.

Così, tra le più recenti provvidenze del Regime, va segnalata la riforma istituzionale delle Congregazioni di carità alle quali è stato attribuito un ordinamento analogo a quello podestarile, poichè al podestà, nei comuni, fa riscontro, nelle Congregazioni di carità, il presidente di nomina prefettizia, al quale è deferito ogni potere deliberativo ed esecutivo. Alla Consulta comunale corrisponde, a sua volta, il Comitato dei patroni, la cui nomina,

in analogia ai criteri seguiti per le consulte, è deferita all'Autorità governativa, su terne presentate dalle Associazioni sindacali legalmente riconosciute.

Occorre, poi, ricordare le provvidenze del Governo per avviare a soluzione il problema dell'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati. Si vuole alludere alle disposizioni del Regio decreto-legge 8 maggio 1927 e del successivo regolamento di esecuzione, disposizioni che completano le norme adottate per la protezione e la assistenza della maternità e dell'infanzia.

Secondo i dati forniti dall'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, muoiono annualmente in Italia 210,000 bambini, di cui 132,000 nel primo anno di età e 78,000 da 1 a 4 anni: cifra rispondente ad un terzo della mortalità generale.

Questo problema, troppo a lungo trascurato per il passato, forma oggetto delle più amorevoli cure del Governo.

E non v'è dubbio che l'interessamento del Ministero delle finanze corrisponderà a quelle che sono le legittime aspettative del Paese.

È utile lasciare la parola alle cifre: nel 1927 sono stati ricoverati, a cura dell'Opera Nazionale per la maternità e l'infanzia oltre 6,100 minorenni. Sono stati inviati alle Colonie marine, montane e campestri, circa 140,000 bambini; altri 40,000 hanno usufruito dei campi solari suburbani. Sono stati istituiti 50 corsi di puericoltura, nove cattedre ambulanti, 55 consultori ambulanti dipendenti dalle cattedre, 53 ambulatori pediatrici ed ostetrici.

In tema di Istituti ospedalieri, non è ozioso ricordare che una delle prossime imminenti realizzazioni dell'attività fascista di Governo sarà il nuovo grande ospedale di Roma, capace di ben 1200 letti dedicato al simbolo del Littorio, e con cui verrà, in modo adeguato, risolta la grave questione dell'assistenza ospedaliera nella Capitale; pure, tra non molto, nuovi grandi Ospedali, attrezzati secondo le esigenze del moderno progresso scientifico, sorgeranno a Milano, a Napoli, a Torino e in altre città: segno non ultimo dell'intenso fervore d'opere da cui è animata la nuova Italia, in ogni campo dell'attività umana.

Peraltro, lo Stato continua a sovvenzionare, con quella maggiore possibile oculata

larghezza che è consentita dalle disponibilità di bilancio, le istituzioni ospedaliere in specie e quelle di ricovero in generale.

Per quanto riguarda la sanità pubblica, il Senato conosce l'alto interessamento del Capo del Governo a tutte le misure dirette a salvaguardare l'integrità fisica e la salute della Nazione. Uno studio comparativo dei dati statistici relativi al movimento demografico, conferma che il fenomeno della eccedenza delle morti sulle nascite è strettamente legato all'urbanesimo, e specialmente a taluni centri urbani dell'alta e media Italia: ciò che conforta la esigenza ruralistica, tante volte dichiarata dal Primo Ministro.

È stata intensificata la lotta contro il tifo, il tracoma, la malaria, la tubercolosi e contro la mortalità infantile.

L'esame dei bilanci dei Consorzi contro la tubercolosi, per l'anno 1927, segna un aumento delle entrate, salite a poco più di 40 milioni di lire di cui 18 milioni sono erogati per l'assistenza ai tubercolosi. Sono cifre che devono aumentare, ed aumenteranno senza dubbio.

Anche la malaria è in notevole decrescenza.

Tra le opere di risanamento igienico occorre ricordare i lavori per l'acquedotto di Ferrara, di Massa, di Treviglio, di Mentana; per il rifornimento idrico dei Castelli Romani; l'acquedotto di Val d'Orcia e Val di Chiana: i disegni di legge per il risanamento di Oltre Torrente in Parma e della città di Siena.

Ed insieme con il risanamento igienico procede l'opera di risanamento morale.

La nuova legge di pubblica sicurezza ha dato alla polizia italiana le armi necessarie per esplicare la sua opera di prevenzione e di profilassi sociale e di tutela della moralità pubblica.

Al 31 dicembre 1927 erano state visitate 338 sale da ballo e chiusi 256 locali, per ragioni di moralità. Durante lo stesso anno 1927 e nei primi 4 mesi del 1928, sono stati accertati e chiusi 138 locali clandestini di meretricio; accertati 23 delitti di tratta e denunciati 33 imputati per tale delitto. Altre 198 persone risultano denunciate per lenocinio, e 218 per corruzione di minorenni.

Nel campo della polizia giudiziaria è particolarmente sensibile il miglioramento delle provincie occidentali della Sicilia, della Sar-

degna e dell'Istria. I delitti contro la persona, che nel 1926 ascsero a 20,886, son discesi nel 1927 a 18,857. Le rapine da 1,662 nel 1926 a 1,257 nel 1927; i furti qualificati da 52,552 nel 1926 a 50,468 nel 1927. Per apprezzare nel suo vero valore l'avvenuta diminuzione, bisogna tener conto anche del periodo di crisi monetaria e di disoccupazione, che si è avuto nel 1927.

Particolarmente interessante è il quadro di diminuzione dei reati in Sicilia dal 1923 al 1927: il prospetto si riferisce alle forme specifiche della criminalità isolana. Nel 1923 si lamentavano 675 omicidi, che scendevano a 611 nel 1924 e da 636 nel 1925, a 299 nel 1926 e a 206 nel 1927.

Per i reati di rapina si nota una diminuzione da 1216 nel 1923, a 1014 nel 1924, da 857 nel 1925 a 298 nel 1926 e 228 nel 1927. Le estorsioni da 238 nel 1923 si riducono a 217 nel 1924, a 276 nel 1925, a 121 nel 1926 e infine a 50 nel 1927. I ricatti furono 16 nel 1923, 18 nel 1924, 6 nel 1925, 2 nel 1926, nessuno nel 1927. Per i reati di abigeato la diminuzione dal 1923 al 1927 è la seguente: 696, 536, 461, 126, 8.

I reati di danneggiamento furono 1327 nel 1923, 1151 nel 1924, 1019 nel 1925, 815 nel 1926, 541 nel 1927. Gli incendi dolosi da 739 del 1923 e 738 del 1924 discesero a 645 nel 1925, a 469 nel 1926, a 441 nel 1927.

Questi dati, di per sè stessi eloquenti, non hanno bisogno di chiarimento.

Militi silenziosi e fedeli, il nostro programma non può essere che uno solo: collaborare con spirito di umiltà alla fatica del Capo del Governo, sicuri che soltanto così potremo sperare di servire degnamente la Patria italiana e lo Stato fascista. (*Vivi e generali applausi — Congratulazioni*).

GREPPI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI, *relatore*. Mi limiterò a poche parole sull'argomento per il quale il sottosegretario di Stato ha fatto l'onore di menzionarmi. Mi auguro che quel periodo, che termina con un punto interrogativo, termini poi definitivamente con un punto affermativo, nel senso cioè che esista veramente in ogni provincia un centro di quegli interessi che hanno bisogno di essere rappresentati, non solo da una buona ammini-

strazione, ma da un'espressione del sentimento locale.

Tra i principali servizi, che ora ha la provincia è, in primo luogo, la strada.

Ora, non potete immaginare che tutte le strade d'Italia siano trattate con gli stessi criteri. Il Governo ha fatto bene a creare, come si usava in antico, una rete di strade nazionali che interessano tutta la Nazione, specialmente dopo il grande sviluppo assunto dall'automobilismo. Ma per molte altre strade, anche non così secondarie da essere lasciate ai comuni, è certo che l'interesse maggiore è della provincia, nel territorio della quale queste strade si sviluppano e perciò ogni provincia deve consacrare, più o meno, spese e cure a queste strade a seconda dei propri bisogni. Quindi è necessaria un'Amministrazione autonoma, con un bilancio proprio.

Così parimenti, sebbene un po' meno forse, anche per la parte che riguarda la beneficenza pei manicomi e per gli esposti. Anche qui vi sono, secondo i luoghi, abitudini e sensibilità diverse, per cui in qualche luogo è ammesso un trattamento nei riguardi dei mentecatti, mentre in altri luoghi quello stesso trattamento urterebbe contro il sentimento della popolazione. E la diversità non si può ottenere, se non consentendo che chi vuole un trattamento migliore se lo paghi. È necessario cioè che i luoghi, i quali desiderano di essere serviti meglio, paghino di più. Onde la necessità dell'autonomia, specialmente in servizi di carattere particolare, come quelli di cui ho parlato. Ed infatti è impossibile che un Ente da Roma provveda in modo imparziale a tutti i ciechi d'Italia. È meglio,

molto meglio, che vi provveda la provincia con mezzi propri, secondo le proprie esigenze materiali e sentimentali.

È con questo avrei finito. Quanto ha detto l'on. Ciccotti veramente non riguarda il mio compito di relatore del bilancio dell'interno, avendo l'on. Ciccotti spaziato in campo molto più ampio. Ma quando si ha la parola e si ha in mente di dire una cosa, non si può trascurare di farlo. Dirò dunque all'on. Ciccotti che, senza entrare nell'esame dei vari bilanci, come egli ha fatto, non si può a meno di osservare che il bilancio che spendeva di più per la pubblica sicurezza era quello del tempo della Guardia Regia, che non rappresenta il tempo più conforme e più corrispondente al tempo attuale. (*Benissimo*). Quindi in certo modo può esser vero che ora si faccia qualche spesa più larga, ma in compenso c'è l'ordine, del quale tutti godiamo e che quindi finisce per essere più economico. Io sono passato nella mia vita come un amante dell'economia e non sono — lo dichiaro francamente — aderente al Governo attuale solo perchè spende qualche cosa di più o di meno, ma perchè vedo nell'opera sua quell'emblema dell'ordine, che vale più di qualunque altra cosa; perchè quello che costa sempre di più è il disordine.

È detto questo in linea generale, non aggiungo altro per non annoiare maggiormente il Senato. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo e a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno - Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e uscieri di questura (Spese fisse)	105,000,000 »
2	Assegni per spese di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Stato; al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali. (Decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514; articoli 184 e 186 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908)	1,200,000 »
3	Indennità di traslocamento al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.	1,700,000 »
4	Indennità di missione al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536.	8,000,000 »
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	100,000 »
6	Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 182, 28 agosto 1924, n. 1392, e 2 luglio 1925, n. 1205)	441,000 »
7	Sussidi ad impiegati, scrivani, agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie - Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261.	435,000 »
8	Fitto di locali per gli Archivi di Stato, per gli Uffici dei veterinari di confine, per gli Uffici di pubblica sicurezza e per le colonie dei coatti (Spese fisse).	2,500,000 »
	<i>Da riportarsi : . . .</i>	119,376,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928.

	<i>Riparto</i> . . .	119,376,000 »
9	Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero, del Consiglio di Stato, degli Archivi di Stato, degli Uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei coatti, nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali	2,000,000 »
10	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli Archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza — Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli Archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica — Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi	3,000,000 »
11	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni telefoniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero di canoni concesso alla « Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (Spesa obbligatoria).	4,500,000 »
12	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri	5,000,000 »
13	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio: delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'interno — Spese accessorie — Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti.	15,000,000 »
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	50,000 »
15	Consigli e Commissioni - Spese relative	100,000 »
16	Spese per propaganda d'italianità.	240,000 »
17	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per le biblioteche del Ministero e del Consiglio di Stato	32,000 »
18	Medaglie e diplomi per atti di valore civile — Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168 e 21 settembre 1879, n. 5078).	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	149,313,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	149,313,000 »
19	Spese casuali	80,000 »
20	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		149,393,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
21	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	50,000,000 »
22	Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (art. 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918) (Spesa obbligatoria)	50,000 »
23	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (Spesa obbligatoria)	72,000 »
24	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	150,000 »
		50,272,000 »
	<i>Spese per l'amministrazione civile.</i>	
25	Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794) e indennità di buonuscita a quelli licenziati	400,000 »
26	Spese per la francatura delle corrispondenze della Lega nazionale di Trieste (Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3192)	7,000 »
27	Foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzione agli amministratori (Spesa obbligatoria e d'ordine)	885,300 »
28	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno	1,440 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,293,740 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1224-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	1,293,740 »
29	Contributo annuo a favore dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (Articolo 9, n. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 2247)	1,000,000 »
30	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Regio decreto 3 marzo 1927, n. 331)	50,000 »
31	Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi — Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro — Sussidi diversi di pubblica beneficenza e spese varie di carattere assistenziale in caso di sinistro	14,600,000 »
32	Assegnazione a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia	30,000,000 »
33	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. — Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. — Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria)	3,000,000 »
34	Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza (Spesa d'ordine).	3,000,000 »
35	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali — Ispezioni ordinarie e straordinarie	5,000 »
		52,948,740 »
	<i>Spese per la sanità pubblica.</i>	
36	Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei — Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali — Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree	5,500,000 »
37	Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 1926, n. 272)	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	5,800,000 »

	<i>Riporto</i>	5,800,000 »
38	Sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere - Spese per l'acquisto del radio: (Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1016)	2,000,000 »
39	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427)	150,000 »
40	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395.	50,000 »
41	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (articolo 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	1,000,000 »
42	Fondo da concedersi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità contro la diffusione della malattia, e il collocamento di bambini, per allontanarli dal contagio - Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (art. 6 lettere a) e b) della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	2,000,000 »
43	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (articolo 6, lettera c, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	100,000 »
44	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (articolo 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	500,000 »
45	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421 e 23 ottobre 1925, n. 2118 e decreto ministeriale 1° novembre 1925); nonché per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033)	278,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	11,878,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

	<i>Riporto . . .</i>	11,878,000 »
46	Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici - Sussidi alle condotte farmaceutiche (Testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829 e Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732).	150,000 »
47	Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie - Sussidi e concorsi - Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica e altre spese contemplate dall'articolo 120 del Testo unico delle leggi sulle bonificazioni approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256 - Contributo per le scuole convitto professionali per infermiere (articoli 1 e 5 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832)	1,500,000 »
48	Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	15,000 »
49	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	250,000 »
50	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti - Indennità ai medici delegati e al personale di bassa forza (Decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056)	850,000 »
51	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Contributi per le condotte veterinarie - Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno	1,700,000 »
52	Contributo per l'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2441)	12,000 »
53	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 190 del Testo unico 1° agosto 1907, n. 636) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	50,000 »
54	Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna.	300,000 »
55	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria - Spese per diffondere praticamente l'azione profilattica e curativa contro la malaria (articoli 1 e 2 sub. 5, legge 19 maggio 1904, n. 209; articolo 38 Regio	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	16,705,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i>	16,705,000 »
	decreto 28 febbraio 1907, n. 61 modificato dal decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 482; art. 2 Regio decreto 21 luglio 1927, n. 1502).	2,500,000 »
56	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa d'ordine)	300,000 »
		19,505,000 »
	<i>Spese per la sicurezza pubblica.</i>	
57	Servizio segreto	3,000,000 »
58	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo ed altre competenze di carattere fisso, ordinarie e continuative (Spese fisse)	150,000,000 »
59	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Indennità di ammissione ad ufficiali del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Premio di arruolamento e di rafferma agli agenti di pubblica sicurezza - Gratificazioni ad agenti riformati per inabilità indipendente dal servizio	6,640,000 »
60	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio	2,250,000 »
61	Retribuzione delle prestazioni straordinarie notturne rese dal personale addetto al servizio stenografico e alla Direzione dei servizi elettrici (Art. 4 del Regio decreto 12 luglio 1925, n. 1205)	680,000 »
62	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere; premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinnaggio in Sicilia - Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (articolo 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680); premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi	2,500,000 »
63	Spese per la scuola tecnica di polizia, per la scuola di polizia scientifica, per i Gabinetti di segnalamento e pel servizio delle ricerche	1,250,000 »
64	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza - Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	8,000,000 »
65	Spese per la repressione del malandrinnaggio in Sicilia - Acquisto e mantenimento dei cavalli e di bardature - Fitto di locali	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	174,820,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	174,820,000 »
66	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura - Bardature: sostituzione e riparazione	500,000 »
67	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio - Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio - Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	750,000 »
68	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1773) e degli agenti di pubblica sicurezza	15,000,000 »
69	Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali per l'accasermamento dei Reali carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (articolo 38 e 41 del Regio decreto 28 ottobre 1925, n. 1949)	2,500,000 »
70	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, arredamento degli Uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali - Indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'arma dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	33,500,000 »
71	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica	40,000 »
72	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	150,000 »
73	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe.	1,500,000 »
74	Spese confidenziali per la repressione del malandrinnaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	3,000,000 »
75	Compensi a persone estranee all'amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	350,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	232,110,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	232,110,000 »
76	Soprasoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati . . .	20,000,000 »
77	Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza	7,000,000 »
78	Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio; contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) . .	6,000,000 »
79	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	100,000 »
80	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785) . . .	140,000 »
81	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici e radio elettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza, da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	500,000 »
82	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera - Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Indennità di frontiera e di missione a funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia Nazionale - Equipaggiamento - Casermaggio - Mezzi di trasporto - Acquisto e manutenzione di materiale vario - Fitto di locali - Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confine . . .	25,000,000 »
83	Spese per il servizio di investigazione politica	40,000,000 »
		330,850,000 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
<i>Spese generali.</i>		
84	Retribuzioni e indennità temporanea mensile a personale straordinario e avventizio compreso quello delle provincie redente (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1968)	1,600,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,600,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,600,000 »
85	Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse)	105,400 »
86	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo e a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre e 30 dicembre 1923, nn. 2395 e 3084, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1927, n. 1966) (Spese fisse). . .	9,000,000 »
87	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie (Spese fisse)	16,000,000 »
		26,705,400 »
	<i>Spese per l'Amministrazione civile.</i>	
88	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1,300,000, di cui alla convenzione 15 marzo 1925 approvata con Regio decreto 16 aprile 1925, n. 640, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi, con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di Torino (Spesa ripartita) (Quarta delle 25 annualità)	80,015 »
89	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	195,000 »
90	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	486,500 »
91	Assegnazioni vitalizie e indennità ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2; legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse).	209,000 »
92	Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594 e 20 febbraio 1927, n. 376) (Spesa obbligatoria)	47,841,782 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	48,812,297 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i>	48,812,297 »
93	Assegnazioni occorrenti per il pareggio dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, 22 aprile 1915, n. 543 e 23 ottobre 1925, n. 2043; articolo 5 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1502)	1,500,000 »
94	Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476)	300,000 »
95	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale ed ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie (Regi decreti 9 novembre 1924, n. 1958 e 31 dicembre 1925, n. 2423) (Spesa ripartita - Quinta delle sei quote)	1,250,000 »
96	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale di nomina prefettizia (Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667)	200,000 »
97	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	586,300 »
98	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'articolo 2 (comma 4) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (Spesa obbligatoria)	39,500 -
99	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria)	2,790,055 »
100	Contributo annuo al Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonché di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (articolo 1 del Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370) (Seconda delle 25 annualità consolidate)	50,000,000 »
101	Contributo a favore dell'Istituto professionale di San Michele in Roma (Regi decreti 4 febbraio 1926, n. 160 e 7 ottobre 1926, n. 1708)	400,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	105,878,152 »

		<i>Ripporto . . .</i>	105,878,152 »
102	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Quindicesima delle venticinque annualità)		250,000 »
103	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno e nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all' uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli Istituti stessi dispongono (Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301) (Spesa ripartita - Decima delle 12 annualità)		150,000 »
104	Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per spedalità, previdenza ed assistenza pubblica (art. 6 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757) (Spesa ripartita - Quinta delle dieci annualità)		2,000,000 »
			108,278,152 »
	<i>Spese per la sanità pubblica.</i>		
105	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole: a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704 gli articoli 1, 2 e 4 (comma 4º) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 ((Spesa obbligatoria)		533,319 »
106	Sussidi ai comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità, e per sussidi in capitale ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per facilitare l'esecuzione di opere igieniche e in sostituzione delle agevolanze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132; nonché per studi e provvedimenti aventi le predette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Quinta delle dieci annualità)		525,000 »
		<i>Da riportarsi . . .</i>	1,058,319 »

	<i>Riporto . . .</i>	1,058,319 »
107	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile.	60,000 »
108	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4; 138 e 139, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)	868,828 »
109	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; gli articoli 1 e 2 (comma 2) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)	5,616,748 »
110	Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001; sui mutui concessi al comune di Palermo ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420 - Concorso statale nei mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158 (Spesa obbligatoria)	166,538 »
111	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886) (Spesa ripartita - Quarta delle dieci annualità) .	1,000,000 »
112	Concorso nelle spese per l'acquisto del chinino e per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (articolo 1 del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1487) (Spesa ripartita - Terza delle cinque annualità)	200,000 »
113	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 e l'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
114	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di benefi-	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	8,990,433 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

	<i>Riporto.</i> . . .	8,990,433 »
--	-----------------------	-------------

cenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).
(Spesa obbligatoria)

	25,000 »
--	----------

	9,015,433 »
--	-------------

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

115	Annualità spettanti alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita - Ottava delle trentacinque annualità)	71,612 »
-----	---	----------

	71,612 »
--	----------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.	149,393,000. »
-------------------------	----------------

Debito vitalizio	50,272,000 »
----------------------------	--------------

Spese per l'amministrazione civile	52,948,740 »
--	--------------

Spese per la sanità pubblica	19,505,000 »
--	--------------

Spese per la sicurezza pubblica	330,850,000 »
---	---------------

Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	602,968,740 »
--	---------------

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	26,705,400 »
Spese per l'Amministrazione civile	108,278,152 »
Spese per la sanità pubblica	9,015,433 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte straordinaria	143,998,985 »

CATEGORIA SECONDA. — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti	71,612 »
<hr/>	
Totale della parte straordinaria.	144,070,597 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	746,967,725 »
Categoria II. — Movimento di capitali.	71,612 »
<hr/>	
Totale generale	747,039,337 »

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Libertini e Credaro a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazione.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2084, concernente proroga di termini per i devoluzionisti della Unione edilizia nazionale ».

CREDARO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privata del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta « Eja! ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Credaro e Libertini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala » (N. 1162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedi-

menti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra » (N. 1314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica » (Numero 1317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che dà facoltà al ministro

dell'aeronautica di poter ammettere a conservare il grado raggiunto nelle armi o corpi di provenienza agli ufficiali di complemento arruolati nella Regia aeronautica in servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » (N. 1353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito » (N. 1354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 1438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che reca modifiche alle norme vigenti sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica dal Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 » (N. 1349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica dal Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero dell'aeronautica dal Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722, di procedere entro l'anno 1927, in deroga ad ogni altra disposizione, alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica di sottufficiali piloti forniti di speciali requisiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate » (N. 1322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione di nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati » (N. 1325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, concernente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia » (N. 1330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, concernente la proroga dei termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente la esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383 » (N. 1331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente la esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali

dispensati dal servizio per esuberanza di personale, in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente l'esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi » (N. 1338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione e il funzionamento della sezione magistrale di scherma » (N. 1306).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma ».

Invito l'onorevole senatore, segretario, Simonetta a dare lettura di questo disegno di legge.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1928.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3227;

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, e successive modificazioni;

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397 e 400;

Visto il Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire presso la Scuola centrale militare di educazione fisica una sezione magistrale di scherma, per il reclutamento dei sottotenenti maestri di scherma;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottotenenti maestri di scherma vengono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso di abilitazione, presso la « Sezione magistrale di scherma ».

Art. 2.

La « Sezione magistrale di scherma » è istituita presso la Scuola centrale di educazione fisica, in Roma.

Il corso di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma ha la durata di tre anni.

Al termine del terzo anno di corso, agli allievi dichiarati idonei, viene rilasciato un diploma di maestro di scherma.

Art. 3.

Possono aspirare all'ammissione alla Sezione magistrale di scherma i sottufficiali del Regio esercito, che non superino il 24° anno di età, abbiano almeno due anni di anzianità come sottufficiale, e soddisfino alle rimanenti condizioni che saranno stabilite con disposizioni ministeriali.

I sottufficiali ammessi ai corsi della Sezione magistrale di scherma continuano, durante i corsi stessi e fino alla nomina a sottotenente maestro di scherma, a far parte del proprio ruolo e concorrono all'avanzamento con gli altri sottufficiali del ruolo medesimo.

Al termine del 3° anno di corso, quelli che non sono dichiarati idonei alla nomina a sottotenente maestro di scherma, seguono definitivamente le sorti del proprio ruolo.

All'ammissione in soprannumero ai corsi di cui trattasi possono altresì aspirare i sottufficiali della Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale che abbiano i requisiti richiesti per i sottufficiali dell'esercito, e secondo le norme per questi ultimi stabilite. Essi peraltro, dopo la frequenza dei corsi, acquisteranno il solo titolo di abilitazione ad impartire l'insegnamento della scherma, senza acquisire diritto alla nomina a sottotenenti maestri di scherma nel Regio esercito.

Art. 4.

I sottufficiali del Regio esercito, i quali abbiano frequentato i corsi della Sezione magistrale di scherma e conseguito il diploma di maestri di scherma a mente del precedente art. 2, acquistano diritto alla nomina a sottotenente maestro di scherma dal giorno successivo a quello in cui si verificano vacanze nel relativo ruolo e tale giorno deve essere loro assegnato come data di anzianità assoluta. L'anzianità relativa sarà determinata sulla base della rispettiva graduatoria di fine corso.

Per poter conseguire tale nomina gli aspiranti non debbono aver superata l'età di 28 anni alla data in cui si verificano vacanze nel ruolo.

Art. 5.

Ai sottotenenti maestri di scherma è dovuto il trattamento economico per essi stabilito dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai medesimi sono applicabili tutte le leggi ed i regolamenti che riguardano gli ufficiali del Regio esercito.

Al compimento del 55° anno di età i sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo, salvo la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma, dipendenti dal Ministero della guerra, qualora sianvi posti disponibili e siano riconosciuti idonei per tale passaggio, secondo le norme di cui ai seguenti articoli 12, 13 e 14.

Art. 6.

I sottotenenti maestri di scherma, oltre ad attendere all'insegnamento della scherma nei corpi ed istituti militari, prendono normalmente parte alle più importanti esercitazioni annuali con impieghi che possono essere loro affidati in guerra (comandanti di colonne carreggio e salmerie, servizio dell'acqua, viabilità, disciplina ed inquadramento di nuclei o drappelli di formazione eventuale, ecc.).

Art. 7.

I sottotenenti maestri di scherma possono essere autorizzati ad impartire lezioni private, a pagamento, nelle stesse sale militari cui sono addetti, in determinate ore ed esclusivamente ad ufficiali in congedo, muniti di autorizzazione del Comando del presidio fermo restando, agli ufficiali in servizio permanente, il diritto di usufruire delle sale anche in tali ore. Una parte del compenso percepito, e che sarà determinata con decreto Reale previo parere del Ministero delle finanze, deve essere versata all'Erario a titolo di indennizzo per l'uso dei locali, materiali, ecc., di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 8.

I maestri civili di scherma possono tenere sale private e dare lezioni a chicchessia.

Nel caso di vertenze cavalleresche, ai maestri di scherma dipendenti dal Ministero della guerra, tanto militari, quanto civili, è fatto obbligo, se richiesti, di prestare la loro opera nella preparazione dei militari (ufficiali, sottufficiali, allievi delle scuole militari), nell'assistenza ai medesimi ed, infine, nella direzione degli scontri, siano essi fra militari, siano fra militari e civili, senza aver diritto ad alcun speciale compenso.

Art. 9.

La direzione tecnica della Sezione magistrale di scherma è affidata al maestro direttore tecnico, alla diretta dipendenza del comandante della Scuola di educazione fisica, verso il quale è responsabile dell'indirizzo e dell'andamento dell'istruzione della scherma in detto istituto.

Al direttore tecnico della Sezione magistrale di scherma potrà essere affidata la direzione dell'insegnamento della scherma agli ufficiali e sottufficiali dei corsi che si svolgono presso la Scuola centrale di educazione fisica.

Art. 10.

Il maestro direttore tecnico della Sezione magistrale di scherma è nominato in seguito a concorso per titoli e per esami.

Al concorso possono prendere parte i maestri civili di scherma del ruolo del Ministero della guerra ed i sottotenenti maestri di scherma del Regio esercito, i quali continuo, alla data in cui è indetto il concorso, non meno di tre anni di grado come sottotenente maestro di scherma.

Il ministro per la guerra stabilisce, di volta in volta, la composizione della Commissione esaminatrice, nonchè i programmi e le norme del concorso.

Art. 11.

Il maestro direttore tecnico della Sezione magistrale di scherma è assegnato al grado 9^o, gruppo B, della tabella I, annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La tabella di cui all'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 400, è aumentata di un posto del grado 9^o — maestro direttore tecnico — e diminuita di due posti nei gradi 10^o e 11^o.

Nulla è innovato a quanto stabilisce detto articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 400, nei riguardi dei due maestri direttori di ginnastica e di scherma, di cui in esso è cenno.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma al passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma, di cui al precedente art. 5, annualmente sono sottoposti ad appositi esperimenti, da parte di una Commissione centrale unica, i sottotenenti maestri di scherma che, nell'anno successivo, raggiungano il limite di età di 55 anni, e che non optino per il definitivo collocamento a riposo.

Tali esperimenti hanno lo scopo di accertare

se essi conservino le attitudini professionali e fisiche, per ben disimpegnare le funzioni di maestro di scherma nel Regio esercito.

In base ai risultati di detti esperimenti la Commissione si pronuncia sulla idoneità, o meno, dei sottotenenti sottoposti agli esperimenti a ricoprire i posti vacanti nel ruolo dei maestri civili di scherma dipendenti dal Ministero della guerra e compila la graduatoria, per ordine di merito, degli idonei.

Art. 13.

Nell'anno in cui raggiungono il predetto limite di età di 55 anni, i sottotenenti maestri di scherma, dichiarati idonei negli esperimenti, sostenuti a mente delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, hanno diritto di ricoprire, per ordine di graduatoria, i posti di maestro civile di scherma che sono vacanti, o che si renderanno tali nell'anno medesimo, anche se non abbiano raggiunto effettivamente, al momento della nomina, il 55^o anno di età e sempre che non dichiarino di rinunciare a tale nomina e di optare per il collocamento a riposo.

I sottotenenti maestri di scherma, i quali in ciascun anno raggiungano il limite di età stabilito per il collocamento a riposo prima che si verificano vacanze nei posti di maestro civile, sono esonerati dal servizio permanente, ma hanno diritto di essere richiamati a coprire i posti di maestro civile che si rendessero vacanti dopo il collocamento a riposo, sempre però nell'anno stesso del collocamento a riposo ed in relazione al loro posto di graduatoria negli esperimenti, rimanendo in tal caso sospesa la corresponsione degli assegni di pensione di cui sono provvisti, a meno che preferiscano di optare definitivamente per il collocamento a riposo.

Art. 14.

Tutti gli altri sottotenenti, dichiarati non idonei, negli esperimenti, a ricoprire i posti di maestro civile o che non potessero conseguire nell'anno la nomina a maestro civile, in base alle norme di cui ai precedenti articoli 12 e 13, sono collocati definitivamente a riposo, non appena abbiano raggiunto il limite di età.

Disposizioni finali transitorie.

Art. 15.

Le presenti norme si applicano a datare dai corsi iniziati nell'anno scolastico 1927-28.

Sono anche applicabili agli allievi del corso iniziato nell'anno 1926-27 a sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3227, ferma restando, per questi ultimi, la durata di due anni del corso, e salvo il limite massimo di età per la nomina a sottotenente, di cui all'art. 4 del presente decreto, che resta per essi stabilito in anni 31.

Art. 16.

Gli attuali maestri d'arme di prima, seconda e terza classe, sono mantenuti in servizio, conservando il loro grado e la carica di maestro d'arme, fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo.

Ai maestri d'arme sono applicabili le disposizioni del presente decreto che stabiliscono gli obblighi dei sottotenenti maestri di scherma.

Art. 17.

Nella prima attuazione del presente decreto, al concorso per maestro direttore tecnico di scherma presso la Sezione magistrale di scherma potranno, in via transitoria, essere ammessi anche i sottotenenti maestri di scherma i quali non abbiano compiuto i tre anni di grado, di cui al precedente art. 10.

Art. 18.

Le condizioni relative all'ammissione dei sottufficiali allievi alla Sezione magistrale di scherma, le norme relative ai programmi d'insegnamento ed agli esami e tutte le altre che potessero occorrere per lo svolgimento dei corsi di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma, saranno fissate con disposizioni ministeriali.

Art. 19.

È abrogata ogni disposizione che sia contraria o non sia compatibile con quelle del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LIBERTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *relatore*. Nella mia relazione avevo espresso il voto, anche a nome dell'Ufficio centrale, che due modifiche fossero apportate al disegno di legge. La prima di queste modifiche riguarderebbe l'età di ammissione alla scuola magistrale, che dovrebbe essere portata a 22 anni; per avere degli elementi più giovani e quindi più suscettibili di approfittare della istruzione, che viene loro impartita. La seconda raccomandazione riguarda i concorsi per la nomina degli insegnanti della scherma nella scuola predetta, ed io esprimevo il voto che a questi concorsi fossero ammessi non solo i sottotenenti maestri provenienti dallo Istituto medesimo, ma anche qualche maestro borghese; tra questi vi sono ancora degli elementi di primissimo ordine, che han tenuto alto nel mondo il prestigio della scherma italiana e potrebbero rendere ancora segnalati servigi all'insegnamento della medesima nell'esercito. Nella assenza dell'onorevole sottosegretario alla guerra, raccomando a qualcuno dei membri del governo presente perchè voglia prendere atto delle mie raccomandazioni e si compiaccia riferirne al collega della guerra.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Il Governo accoglie come raccomandazione quello che è stato espresso dall'onorevole relatore Libertini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero d'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bollati, Bonicelli, Bonin Longare, Borghese, Borromeo, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Cassis, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Credaro.

Dall'Olio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero di Cambiano,

Gallina, Garavetti, Garbasso, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Luiggi.

Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti,

Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Paolo.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Podestà, Pullè.

Quartieri.

Rattone, Rava, Ricci Corrado, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vicini, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, Valenzani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VALENZANI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per la cattura e caccia del passero a fine di protezione della coltura granaria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Valenzani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1473):

Senatori votanti 121

Favorevoli 102

Contrari 19

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala (N. 1162):

Senatori votanti	121
Favorevoli	109
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra (N. 1314):

Senatori votanti	121
Favorevoli	108
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1240, che apporta modifiche al Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, circa la conservazione del grado da parte di taluni ufficiali trasferiti dal Regio esercito e dalla Regia marina nella Regia aeronautica (N. 1317):

Senatori votanti	121
Favorevoli	109
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 1353):

Senatori votanti	121
Favorevoli	108
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (N. 1354):

Senatori votanti	121
Favorevoli	111
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 1438):

Senatori votanti	121
Favorevoli	105
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero per l'aeronautica del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722 (N. 1349):

Senatori votanti	121
Favorevoli	103
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate (N. 1322):

Senatori votanti	121
Favorevoli	107
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, contenente disposizioni per la sistemazione dei servizi di

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1928

esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati (N. 1325):

Senatori votanti	121
Favorevoli	110
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, che proroga i termini stabiliti dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia (N. 1330):

Senatori votanti	121
Favorevoli	110
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2049, concernente la esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso Amministrazioni comunali, nei riguardi degli impiegati e salariati comunali dispensati dal servizio per esuberanza di personale in virtù di provvedimenti adottati in base al Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383 (N. 1331):

Senatori votanti	121
Favorevoli	108
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi (N. 1338):

Senatori votanti	121
Favorevoli	110
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme

per la costituzione ed il funzionamento della sezione magistrale di scherma (N. 1306):

Senatori votanti	121
Favorevoli	108
Contrari	13

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1471);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, che reca norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti del Regno (N. 1348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-22 (N. 1363);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1565, che modifica l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante l'istituzione di un ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico (Numero 1369);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, che modifica il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 1370);

Conversione in legge del Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, concernente l'istituzione di un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara (N. 1372);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2702, riflettente l'aumento del quantitativo massimo delle uova di tonno, di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a trattamento di favore (N. 1399);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il

magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova (N. 1407);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1233, recante norme per le licitazioni fra società cooperative e per l'appalto di opere di bonifica (N. 1408);

Modificazione del 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali (N. 1422);

Modificazione della tabella organica del personale sanitario e religioso aggregato delle carceri e dei riformatori governativi (N. 1427);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume (N. 1344);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, concernente un aumento nel numero complessivo dei commissari di leva e disposizioni relative a tali funzionari (N. 1441);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 1454).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1510);

Inserzioni nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità (Numero 1489);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica (N. 1503);

Proroga del termine fissato nell'art. 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 1507);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia (N. 1238);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1534);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'art. 10, cap. 3 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (N. 1535);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 1542);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei Capitolati delle pubbliche amministrazioni (Numero 1543);

Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1557);

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne (N. 1558);

Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni (N. 1560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici (N. 1562);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (N. 1261).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1509);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli (N. 1364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali (Numero 1324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (N. 1362);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione di Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli (N. 1304);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (N. 1415);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica (N. 1425);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622 portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori (N. 1366);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (N. 1253);

Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale fascista (N. 1523);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure (N. 1418);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo

della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 1433);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2^a categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2^a categoria, a valle di Verona (N. 1389);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative (N. 1365);

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle Province lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno (N. 1544);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti (N. 1374);

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana (N. 1556);

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali (N. 1460);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione Edilizia Nazionale (N. 1448);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (N. 1446);

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta (N. 1559);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il ricono-

scimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dall'Accademia di Belle Arti di Perugia (N. 1449);

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi (N. 1452);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380 (N. 1398);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (N. 1395).

La seduta è tolta (ore 18.45).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.